

## **GLI ORIENTALI CATTOLICI IN DIASPORA. QUALE DIRITTO LITURGICO?**

**William A. Bleiziffer**

**PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

*Abstract: This article, having a provocative title, tries to offer an overview, from a canonical perspective, of the right of the oriental catholic Christians to experience their own liturgical identity and to practice their own rite in the Diaspora. The Church regards, with interest and hope, the migration phenomenon and tries to insure, by the accurate interpretation and implementation of the canonical norms concerning the liturgy, the use of this right by the Christians in the Diaspora. The article, based on a strong bibliographical ground, presents the guiding principles in the implementation of the canonical norms, both CIC and CCEO, concerning this reality.*

*Keywords: canon law, oriental catholics, Diaspora, religious and confessional identity, pastoral principles*

### **1. Premessa**

Non senza una certa preoccupazione, ma con altrettanta fiducia e speranza, la Chiesa guarda i fenomeni moderni che col loro influsso incidono sullo sviluppo della società umana e sul suo vissuto. I cambiamenti paradigmatici dell'ultimo secolo, e non solo, provoca anche la Chiesa ad una riflessione su queste realtà che hanno lasciato, e continuano a lasciare il segno sul modo in cui la persona, - sia da singolo che come membro di una determinata comunità -, interpreta il suo rapporto con se stesso, con la società di cui fa parte ma anche, in una dimensione escatologica, con Dio.

Nel corso degli ultimi anni si è parlato molto dell'inconfutabile dato che riguarda le radici cristiane dell'Europa, insistendo anche sul fatto storico incontestabile del ruolo del cristianesimo nella formazione del vecchio continente. Il cristianesimo rappresenta molto di più rispetto al

continente Europeo, in quanto come religione non si riduce al mero fatto di una semplice presenza religiosa; anzi, il cristianesimo rappresenta un'autentica fonte di valori morali e culturali che caratterizzano l'umanesimo cristiano. La religione cristiana ha lasciato il segno della sua presenza attiva in tutte le nazioni europee a tal punto che le attuali frontiere del continente coincidono in pratica con i confini della evangelizzazione.

L'Europa moderna, con tutte le sue realtà istituzionali, e al suo interno anche la Chiesa, è chiamata oggi ad affrontare il problema della secolarizzazione in una maniera molto seria, ma con grande apertura e serenità<sup>1</sup>. La mentalità secolarizzata è presente e si manifesta in tutti i campi della vita. La sua presenza trasforma ed altera i valori umani, e mentre ne lascia il segno, riduce la fede e la manifestazione del sentimento religioso ad una mera terapia dello spirito fino a promuovere un'esistenza individualistica, praticamente atea, che conduce ad una vita isolata come se il prossimo e Dio non esistesse. I mutamenti sociali, culturali, religiosi e politici, ai quali si legano anche i recenti fenomeni dell'emigrazione asiatica ed africana, situazioni peraltro molto drammatiche nel loro contenuto più intimo della dignità umana, stimola la Chiesa nella ricerca delle nuove vie per l'evangelizzazione. La nuova evangelizzazione<sup>2</sup> chiede dunque alla Chiesa di riconsiderare la sua propria missione di annunciatrice dei misteri di Dio, in un mondo profondamente mutato rispetto al periodo passato. Le espressioni del secolarismo, per certi versi viste anche in chiave positiva<sup>3</sup>, si presentano oggi piuttosto in una forma prettamente negativa

---

<sup>1</sup> Nell'ambito ecclesiologico ed accademico, ricordiamo alcune lodevoli iniziative realizzate in Romania e che hanno trattato l'argomento: BOCȘAN N., SIMA A. V., CĂRJA I (Coord.) *Identități confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)*, Presa Universitară Clujeana, 2009; DUMITRAN D., GUDOR B. (ed.) *Identitate confesională și toleranță religioasă în sec. XVIII-XIX*, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 15/II, ed. Mega, Alba Iulia 2011; DUȘE C. I., BUZALIC A. (ed.), *Secularizarea și Europa contemporană - particularitățile Europei centrale și de Est*, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2014. Sempre în Romania si è svolto per quanto riguarda il tema della secolarizzazione il „III Incontro dei Membri e Consultori Europei del Pontificio Consiglio della Cultura e dei Presidenti delle commissioni per la Cultura delle Conferenze episcopali d'Europa a Sibiu, 3-5 maggio 2007”, di cui lavori sono stati pubblicati in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Sfide della secolarizzazione in Europa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008.

<sup>2</sup> Il tema, molto attuale ha preoccupato la Chiesa a tal punto da creare, recentemente, all'interno della Curia Romana un nuovo dicastero. Benedetto XVI, con Lettera Apostolica in forma di Motu proprio del 21 settembre 2010, *Ubicumque semper*, ha istituito il *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*. Dopo esser stato evidenziato in vari documenti magisteriali l'esigenza di un rinnovamento dell'annuncio del Vangelo a seguito di profonde trasformazioni sociali in atto (*Evanghelii Nuntiandi*, 1974; *Christifideles Laici*, 1988; *Nuovo Millennio Ineunte*, 2001), l'istituzione del Pontificio Consiglio risponde alle preoccupazioni ripetutamente espresse dal Magistero ed intende offrire risposte adeguate perché la Chiesa, nel suo slancio missionario, promuova ed attui la Nuova Evangelizzazione. Il suo servizio è reso in modo particolare alle Chiese di antica fondazione e a quelle presenti nei territori di tradizione cristiana, che sono maggiormente sottoposte al fenomeno della secolarizzazione.

<sup>3</sup> „In positivo, il processo di secolarizzazione legato all'imporsi del dominio della ragione adulta ha spinto i credenti ad una sorta di 'maggiore età' nella fede, e li ha motivati a porsi come cristiani adulti di fronte alle sfide complesse

che incide sulla persona umana in tutte le sue dimensioni, culturale, di fede e vita religiosa, culturale e comunitaria, quasi escludendo da questi ambiti qualsiasi riferimento al sacro.

Nel contesto di una tale realtà sembra opportuno riflettere sul diritto del *christifideles* a praticare il culto divino della propria Chiesa *sui iuris*, ed a seguire una forma di vita spirituale coerente con la propria tradizione ecclesiastica.

## **2. Il fenomeno migratorio: una sfida alla Chiesa?**

In una società in profondo e rapido cambiamento, in cui i valori cristiani sono sempre più ignorati, ma dentro la quale le possibilità offerte dai mezzi di trasporto sempre più progrediti rendono possibili rapidi spostamenti da una zona ad altra, l'attenzione che i responsabili sociali e religiosi devono avere di fronte ad un tale movimento sembrano più che ovvie. D'altra parte nella società occidentale di oggi, una società caratterizzata da movimenti sempre più frequenti di popolazioni a causa di guerre, di povertà, oppure semplicemente per la ricerca di una vita migliore, l'immigrazione diventa un fenomeno che provoca anche la Chiesa.

Questa crescente mobilità delle popolazioni nel terzo millennio cristiano pone anche le Chiese Orientali Cattoliche di fronte a nuovi interrogativi e sfide. Sempre più fedeli apparenti a queste Chiese, diversamente dai periodi passati, vivono fuori dai territori originali delle proprie Chiese *sui iuris*: ne derivano in questa circostanza una serie di domande di tipo pastorale ed anche giuridico. Nella *diaspora* la salvaguardia e la manifestazione della propria identità religiosa e confessionale diventa un tema ricorrente, oggetto di ulteriori analisi e esami. La situazione in cui i membri di una determinata Chiesa *sui iuris* vengono a trovarsi in un territorio dove non esiste nessuna gerarchia della propria Chiesa, ma piuttosto della Chiesa Latina, richiede una riflessione seria sul diritto e l'obbligo di questi fedeli ad una vita religiosa conforme alla propria cultura e spiritualità.

Le continue migrazioni di fedeli orientali cattolici nei territori latini rappresentano una realtà che esige una risposta pastorale responsabile da parte di ogni Chiesa cattolica locale. In questa circostanza vari responsabili, dall'Ordinario diocesano fino alle diverse Conferenze Episcopali, si impegnano per offrire una adeguata assistenza pastorale a questi fedeli che

---

dei processi storici in atto e alle relative responsabilità storiche, specialmente a quelle connesse alla loro testimonianza di fede". PAUL POPARD, „Introduzione ai lavori”, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Sfide della secolarizzazione in Europa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, 19-40, 21.

possono arricchire col loro contributo i vari settori della Chiesa che gli accoglie. Anche la dimensione ecumenica e religiosa, che per alcune Chiese rappresentano delle assolute novità, può essere valorizzata dal contributo di questi fedeli. Anche in circostanze meno felici, quando la Chiesa locale si dimostra impreparata a gestire la diversità dei riti col grave pericolo di alienazione rituale e di assimilazione alla Chiesa Latina, il diritto ad una propria forma di vita spirituale e di praticare il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* rappresenta una vera esigenza di ordine pastorale. La Chiesa, nel dimostrare e manifestare la sua universalità ha il compito di sostenere una vera e proficua collaborazione pastorale con la gerarchia propria degli emigrati<sup>4</sup>.

Nonostante un ovvio impegno in questo campo, non mancano le provocazioni e forse anche le incomprensioni e possibili fallimenti a causa di vari fattori che non sempre sono oggettivi.

Le comunità cristiane cattoliche d'occidente non sono sempre immuni dal sindrome di xenofobia e dal concetto di *praestantia ritus latini*, ritenendo l'inserimento degli emigrati come sradicazione ed assimilazione, latinizzazione, alienazione, perdita della propria identità e tradizione etnica, culturale ed ecclesiale. La diaspora di cattolici di diversi riti fa correre loro il rischio di essere assimilati ai cattolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra xenofoba ed impreparata a sopportare e gestire la diversità<sup>5</sup>.

La presenza di orientali cattolici in territori latini offre alla Chiesa la possibilità di manifestare la sua universalità, la sua cattolicità. Allo stesso tempo tra diversi problemi sollevati dalla presenza di questi emigrati viene a cristallizzarsi anche la necessità di una adeguata e coerente pastorale che corrisponda al loro proprio statuto. Per quanto riguarda l'inserimento di questi fedeli all'interno di una nuova e diversa comunità che gli accoglie, pare ovvia la necessità di adattamento alla nuova vita sociale, caratterizzata sicuramente da costumi e usi diversi, da una lingua che si dovrebbe imparare prima possibile, e generalmente di un nuovo stile di vita in cui la diversità può manifestarsi senza ledere l'unità. I contatti fra fedeli cattolici appartenenti a varie famiglie rituali e liturgiche non deve essere necessariamente un confronto fra culture ed usi liturgici, ma può costituire un'occasione di reciproca conoscenza e arricchimento, ma soprattutto

---

<sup>4</sup> La bibliografia usata per questo studio è alquanto ricca. Vedasi l'ampia bibliografia.

<sup>5</sup> SALACHAS D., „Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione”, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico* (AADC) XVI (2009-2010), 161-183, 167.

di condiviso rispetto dell'identità altrui. Principalmente riteniamo che la propria identità del fedele cristiano sia ancorata in un insieme di valori religiosi, morali, culturali o storici. Queste caratteristiche che possiamo considerare essenziali, quindi definatori per quanto riguarda l'appartenenza ad un determinato gruppo, segnano in maniera particolare il proprio modo di vivere la fede, il quale diventa specialmente rilevante quando un fedele si trova fuori del territorio della propria Chiesa *sui iuris*, e quindi lontano dal comune contesto ecclesiale conosciuto. Rilevare questa differenziazione ci aiuta a

capire il giusto significato dell'identità ecclesiale senza mutare dalla cultura moderna altri elementi concettuali molto diffusi che portano a definire l'identità per contrasto all'alterità, cioè, in base alle differenze percepite nell'incontro con un altro, pure se in seguito si tende a costruirla con criteri di uguaglianza che si discostano dalla diversità<sup>6</sup>.

Quindi, il modo differito di percepire la dimensione rituale e culturale del fedele che allontanato dal territorio della propria Chiesa di appartenenza entra in contatto con un'altra realtà ecclesiale, porta alla presa di coscienza dei significati che li sono specifici e particolari, ed in fondo alla presa di coscienza della propria identità, che va identificata, rafforzata e quindi rispettata.

Uno dei diritti fondamentali dei *christifideles* in questo campo si trova sintetizzato dal canone 17 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>7</sup> ma anche dal corrispettivo canone 214 del *Codex Iuris Canonici*<sup>8</sup>.

Can. 17 - (CIC = 214) I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa.

---

<sup>6</sup> OKULIK L., „Tutela giuridica dell'identità ecclesiale dei fedeli orientali in situazione di diaspora”, in Idem (ed.), *Nuove terre e nuove chiese: le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia, Marcianum Press, 2008, 219-242, 221.

<sup>7</sup> PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995. AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887;

<sup>8</sup> *Codex Iuris Canonici*, pubblicato il 25 gennaio 1983, in AAS [1983]; EV 8/637-1089; *Codul de drept canonic*, Iași, 1995. Secondo LA TERRA PAOLO, „È possibile una *forma vitae spiritualis* secondo un rito diverso?”, in OKULIK L. (a cura di), *Le Chiese sui iuris, criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, 2005, 171-180, 171, i canoni dedicati ai doveri e diritti (fondamentali) dei fedeli sono i meno studiati e approfonditi. Nonostante quest'affermazione esiste tutta una serie di studi ed articoli che rendono possibile l'approfondimento di una tale tema, specialmente per quanto riguarda l'applicazione effettiva del diritto alla libertà di culto nel proprio rito ed alla propria spiritualità.

In virtù di questo canone, che conferma tutta una serie di documenti del Concilio Vaticano II, è garantita la libertà religiosa che si manifesta anche attraverso la libertà di praticare apertamente e senza alcuna costrizione il rito proprio. Oltre alla libertà di praticare il proprio culto liturgico e di seguire una forma di spiritualità che sia conforme alla dottrina della Chiesa, viene riconosciuto da un altro canone, 31, la libertà di essere immuni di fronte a vari tentativi di passare ad un'altra Chiesa o di cambiare il proprio rito. Anche se il canone 31 CCEO non trova un suo corrispondente fra i canoni latini del CIC, abbiamo nel CIC il can. 112 che stabilisce un principio che rafforza praticamente, anche se *apriori*, questo diritto:

Can 112 §2 (CIC). L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'iscrizione alla medesima Chiesa.

Anche se frequentando quindi, - per motivi di assenza del proprio parroco nella diaspora, oppure a causa dell'assenza di una propria gerarchia a cui fare riferimento dal punto di vista amministrativo e pastorale -, una parrocchia latina nella quale abitualmente ricevono i sacramenti i fedeli orientali rimangono sempre iscritti alla propria Chiesa *sui iuris*. In questo senso viene salvaguardata la diversità dei riti di quei fedeli orientali che per vari motivi si trovano fuori del territorio della propria Chiesa. L'affidamento di fedeli orientali a ministri di un'altra Chiesa *sui iuris*, o della Chiesa Latina, avviene nei luoghi dove non esistono strutture canoniche neanche minimali per la cura di questi fedeli (cf. can. 916).

La normativa del can. 31 si ispira profondamente da vari documenti conciliari<sup>9</sup> che comprendono il divieto assoluto di „proselitismo rituale” tra fedeli cattolici appartenenti a varie Chiese *sui iuris*, ed anche l'obbligo di rispettare la libertà di coscienza di qualsiasi fedele. Nella prospettiva in cui il Concilio raccomanda<sup>10</sup>

caldamente agli istituti religiosi e alle associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o anche province di rito orientale,

E un altro canone che si rifà al nostro tema stabilisce,

---

<sup>9</sup> L'edizione critica del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, presenta come fonti del can. 31 questi documenti: Cost. *Sacrosantum Concilium* 14; decr. *Orientalium ecclesiarum*, 2-6; Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus*, Libreria Editrice Vaticana, 1995, 6, n. 5.

<sup>10</sup> OE 6.

Can. 41 - I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono.

Pur non avendo un canone corrispondente in CIC, il canone 41 coinvolge pure i fedeli latini proprio in virtù del can. 1 CCEO e corrispettivo can. 1 CIC, ma anche „perché ha come fonte il dettato del Concilio, contenuto in EO 6”<sup>11</sup>.

Una delle maggiori preoccupazioni della Chiesa nei confronti della vita liturgica, ed implicitamente dell'osservanza del sopra citato canone 17, è proprio la preservazione del proprio rito liturgico quale „patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris* (can. 28 - §1). A causa del rapido sviluppo demografico e della grande mobilità delle persone, l'emigrazione, come fenomeno, consente lo scambio di opinioni, idee, valori nelle aree sempre più grandi, sempre nel rispetto della propria identità. L'immagine della diaspora occidentale presenta varie comunità cattoliche orientali che si trovano, a causa di questo fenomeno nei territori di rito latino, ma anche di latini in territori orientali. Questo duplice effetto può avere anche dei riscontri positivi: il contatto degli orientali con i cattolici di tradizione latina crea progressivamente la presa di coscienza della cattolicità della Chiesa Universale, mentre gli orientali stessi possono maggiormente prendere coscienza della loro duplice identità, di orientali ed allo stesso tempo di Cattolici.

Questo duplice fatto ecclesiale di cattolicità e di identità orientale e la specifica missione ecumenica sono stati solennemente riconosciuti e confermati dal Concilio Vaticano II, mentre in campo giuridico sono stati dotati di appropriate strutture canoniche stabilite nei due Codici, CCEO e CIC. Ovviamente queste strutture canoniche oggi in vigore non risolvono tutti i molteplici problemi per garantire una adeguata cura pastorale degli Orientali emigrati, che si sentono ancora stranieri ed ospiti in terra aliena. La cura pastorale dei fedeli Cattolici orientali in diaspora, in circoscrizioni latine, presuppone naturalmente la presenza e l'opera di propri ministri sacri che entrambi i Codici regolano mediante strutture appropriate circa il loro status, i loro diritti e doveri, i loro rapporti con

---

<sup>11</sup> LORUSSO L., „Rapporti tra gerarchie, orientale e latina, nel servizio pastorale”, in LORUSSO L. e SABBARESE L. (a cura di), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni; studi in onore di Dimitrios Salachas*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, 145.

la Gerarchia latina in loco e con la Gerarchia di origine, ma tutto ciò si svolge in un contesto in cui vige ancora il principio della *praestantia ritus latini*<sup>12</sup>.

La presenza, quindi, di fedeli orientali in diaspora, ma anche di fedeli latini in territori orientali, rappresenta una realtà inequivocabile che evidenzia maggiormente la necessità di una coerente attività pastorale nel pieno rispetto della legislazione ecclesiastica che mira, almeno nel tema circoscritto dal nostro studio, alla preservazione del patrimonio liturgico di qualsiasi fedele orientale cattolico che si trova in diaspora, e al pieno rispetto della sua identità rituale. Una diaspora formata di migranti cattolici orientali che pone, tra diversi altri problemi, anche la preoccupazione di una urgente, adeguata e specifica cura pastorale. Il problema è prevalentemente spirituale ma anche teorico e giuridico. „L'emigrazione rischia non solo di impoverire le Chiese orientali, ma con il ritmo tragico con cui si evolve rischia di portarle alla loro estinzione”<sup>13</sup>.

### **3. Principi conciliari e canonici relativi alla pastorale e rispetto del proprio rito**

Con il Vaticano II la Chiesa Cattolica Romana (Latina) comincia a guardare all'Oriente, ed implicitamente le Chiese Orientali Cattoliche con prospettive diverse dalle precedenti. E questo, sia per quanto riguarda il rapporto con le chiese ortodosse, considerate dai vari documenti conciliari come vere chiese (UR 15), sia per le chiese cattoliche orientali di cui si apprezza tutto il loro patrimonio ed alle quali il Concilio dedica un intero documento<sup>14</sup>. Alle Chiese Orientali Cattoliche si riconosce sia la *pari dignità* rispetto alla Chiesa Latina, sia il diritto e l'obbligo di reggersi secondo le loro tradizionali discipline in vista del bene dei fedeli. È facilmente comprensibile come il contenuto dei documenti conciliari abbia influenzato notevolmente sul processo di ulteriore revisione e redazione dei testi canonici, sia del CIC che del CCEO<sup>15</sup>. Il Concilio presenta una serie di principi concernenti i possibili rapporti fra fedeli

---

<sup>12</sup> SALACHAS D., *Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione...op cit.*, 176-177.

<sup>13</sup> *Ibidem*, 177. Dello stesso preoccupante parere è anche GEFAELL P., *Impegno della Congregazione per le Chiese Orientali,... op cit.* 125, n. 20; che considera che il fenomeno potrebbe interessare non solo i cattolici orientali in territori latini, ma anche i latini in territori orientali.

<sup>14</sup> POSPISHIL V. J. (by), *Orientalium Ecclesiarum. The Decree on the Eastern Catholic Churches of the II Council of Vatican. Canonical-Pastoral Commentary*, Bronx – New York, 1965.

<sup>15</sup> BLEIZIFFER W., „Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, în *Studia Theologica III*, 3/2005, Cluj-Napoca, 148 – 159.

cristiani appartenenti a varie Chiese *sui iuris*, compresa la Chiesa Latina<sup>16</sup>, e dobbiamo già ora rilevare alcuni di questi.

Le Chiese Orientali sono parte della Chiesa Cattolica ed il loro patrimonio disciplinare, teologico, ecclesiologico e spirituale è considerato parte della Chiesa universale di Cristo<sup>17</sup>, ed in quanto tale deve essere religiosamente osservato e promosso. Per questo che alle rispettive Chiese viene riconosciuto il diritto di reggersi secondo queste discipline, che corrispondono meglio all'indole spirituale e pastorale dei propri fedeli. Lo stesso principio è ribadito dal can. 39 del CCEO<sup>18</sup>. Le Chiese orientali hanno il compito di manifestare la coscienza del loro valore proprio e di recuperare e vivere il proprio patrimonio quale „proprio, insostituibile apporto alla cattolicità della Chiesa. Più le Chiese orientali saranno se stesse, più incisiva sarà la loro testimonianza, più visibile la loro appartenenza all'oriente cristiano, più feconda e preziosa la loro complementarità rispetto alla tradizione occidentale”<sup>19</sup>.

La varietà dei riti, ossia delle Chiese *sui iuris*, nell'unica Chiesa Cattolica, non solo non nuoce alla sua unità, anzi, la manifesta: infatti, la diversità di queste Chiese arricchisce e conferma la stessa unità in diversità della Chiesa Cattolica<sup>20</sup>. Tutte le Chiese *sui iuris*, sia orientali che occidentali, sono in egual modo affidate al governo pastorale del Romano Pontefice, godono di *pari dignità*<sup>21</sup>, godono degli stessi diritti ed obblighi<sup>22</sup>. Un ulteriore

---

<sup>16</sup> La Chiesa Latina è considerata principalmente Chiesa *sui iuris*, anche se a differenza nota dalle Chiese Orientali cattoliche: Bleiziffer W., *Ius particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujeana, Cluj Napoca, 2016, 102, n. 234: [http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors\\_d.php?ida=1083](http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=1083)

<sup>17</sup> *Enchiridion Vaticanum* I, 457, *Decreto sulle Chiese Orientali cattoliche*, proemio: „La chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle chiese orientali. In esse, infatti, poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa universale”. EV 1, 461, OE 5 ribadisce una volta in più che „Le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime”.

<sup>18</sup> Can. 39, I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi.

<sup>19</sup> PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici II*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, 52.

<sup>20</sup> EV 1, 458, OE 2, „Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti, intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare...”.

<sup>21</sup> „La *pari dignità*, abroga il principio preconconciliare da secoli in vigore della *praestantia ritus latini*, sancito da Benedetto XIV nella cost. apost. *Etsi pastoralis* (1742) e nella lettera enciclica *Allatae sunt* (1755), ed intende sottolineare che la Ecclesia universa e composta dalla comunione delle varie Chiese d'oriente e d'occidente, soprattutto di quelle matrici della fede fondate dagli Apostoli e dai loro successori, le quali si reggono secondo la

principio è legato alla reciproca conoscenza, secondo cui i diversi riti, specialmente le norme pratiche in materie interrituali, devono essere studiati accuratamente e quindi applicati<sup>23</sup>. La reciproca conoscenza fra le Chiese, con tutto ciò che implica il diritto alla libertà di manifestare e praticare il proprio rito liturgico, impone anche la necessaria conoscenza del diritto canonico, sia orientale che occidentale. Il Concilio mette in evidenza la necessità di un tale rapporto tra le diverse Chiese *sui iuris* che richieda la mutua conoscenza (OE 6; cf. CCEO c. 41) e non prevede una separazione ermetica dei diversi ordini disciplinari. Anzi, i destinatari dei due Codici, sono prima di tutto *christifideles cattolici*, ed indipendentemente da qualsiasi cittadinanza civile, nazionalità, lingua, etnia o appartenenza ad una Chiesa *sui iuris* hanno il diritto di essere loro riconosciuta la propria identità rituale<sup>24</sup>.

---

propria normativa, salvo restando il principio che, alla comunione universale delle Chiese, presiede per volontà divina il Vescovo di Roma, successore di Pietro”; SALACHAS D., *Lo status giuridico-pastorale... op. cit.*, 162-163. Il tema sorpreso da OE 3, molto importante nella prospettiva del nostro studio, viene largamente trattato nella letteratura di specialità; ne facciamo solo alcuni riferimenti bibliografici: P. VALDRINI, L'“*aegualis dignitas*” des Église d'Orient et d'Occident, in AL-AHMAR A. - KHALIFÉ A. - LE TOURNEAU D. (ed.) *Acta Simposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, Kaslik, Liban, 1996, 51-68; LORUSSO L., „Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto “*Orientalium Ecclesiarum*” e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali”, in *Angelicum*, 83 (2006), 451-473; N. LODA, *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese sui iuris*, in L. OKULIK (ed.) *Nuove terre e nuove Chiese, Le comunità dei fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 37-79.

<sup>22</sup> EV I, 459, OE 3, „Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti...tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice,... Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice”. Da questo principio discende, per l'interprete del diritto canonico (sia orientale che latino), una presunzione a favore dell'uguale posizione giuridica nei rapporti interrituali di tutte le Chiese sui iuris. Ragion per cui se esiste una disuguaglianza giuridica a questo proposito, essa deve risultare espressamente e in caso di dubbio il testo va interpretato nel senso dell'uguaglianza”, Cf. ERDŐ P., *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti...op. cit.*, 319-320;

<sup>23</sup> EV I, 460, OE 4, „Si proceda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero”.

<sup>24</sup> Anche se i canoni 1 CIC e 1 CCEO circoscrivono i limiti di competenza dei rispettivi Codici, esiste una serie di canoni che si riferiscono direttamente o indirettamente anche ai fedeli dell'altra tradizione; DE BERNARDIS L. M., „Possibilità e limiti dell'osmosi fra CIC e CCEO”, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae: acta symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in civitate Vaticana celebrati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994. EID E., „Le droit latin et les droits orientaux” in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35.

OE 4 fa altrettanto un esplicito riferimento alla necessità di rispettare e mantenere „dovunque il loro proprio rito, onorarlo e, in quanto è possibile, osservarlo, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica”. Il decreto suggerisce in virtù di quest'esigenza anche la possibilità di istituire in diaspora quelle strutture canoniche atte a corrispondere alle esigenze pastorali e rituali dei fedeli: in altre parole viene indicativamente sollecitato alle varie autorità competenti di erigere parrocchie, o dove le circostanze pastorali consentono, anche Gerarchie proprie<sup>25</sup>, che rimangono unite alla propria gerarchia<sup>26</sup>. Il contatto fra sacerdoti o ministri sacri appartenenti a differite Chiese *sui iuris*, sia per motivo di ufficio oppure per motivi pastorali, richiede, oltre la conoscenza delle particolarità di quella determinata Chiesa, anche un'adeguata istruzione nella pratica dei riti, con l'ovvio intento di evitare i sincretismi liturgici<sup>27</sup>.

La conoscenza del rito richiama alla sua corrispondente pratica liturgica, la quale deve necessariamente ispirarsi dal proprio patrimonio liturgico. Il diritto a rispettare il proprio rito ha un significato che va ben oltre alla vita liturgica, poiché esso comprende anche l'osservanza di tutto il patrimonio, anche disciplinare, di queste Chiese<sup>28</sup>. In questa prospettiva, il dettato del Concilio relativo alla fedele custodia ed applicazione del proprio rito, dovunque, e particolarmente in diaspora, diventa una norma non semplicemente indicativa ma addirittura obbligatoria<sup>29</sup>.

I fedeli cattolici orientali in diaspora ed anche, e soprattutto, le gerarchie delle loro Chiese di provenienza hanno la speciale missione ed impegno di essere promotori per l'unità di

---

<sup>25</sup> O. CONDORELLI, „Giurisdizione universale delle Chiese *Sui iuris*? Tra passato e presente”, in P. GEFAELL (ed), *Cristiani Orientali e pastori latini*, PUSC Monografie giuridiche 42, Giuffrè Editore, Milano 2012, 33-106, aici 53-55; N. EDELBY, „Les Église orientale catholiques. Décret *Orientalium Eccelsiarum*”. Texte latin et traduction française. Commentaire par N. EDELBY, Métropolitte d'Alep et I. DICK du clergé d'Alep (Unam Sanctam 76), Paris 1970, 267-376.

<sup>26</sup> *EV I*, 465, OE 7, „Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito”.

<sup>27</sup> *EV I*, 459, OE 6, „Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali”.

<sup>28</sup> BROGI M., *Il diritto all'osservanza... op. cit.*, 115–116.

<sup>29</sup> *EV I*, 459, OE 6, „Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni”.

tutti i cristiani. Il compito ecumenico degli orientali cattolici, oltre ad altre realtà degne di essere prese in considerazione, è basato sul medesimo e fundamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica con le Chiese Orientali ortodosse. Questo duplice fatto ecclesiale di cattolicità e di identità orientale e la specifica missione ecumenica sono stati solennemente riconosciuti e confermati dal Concilio Vaticano II<sup>30</sup>, ed ulteriormente riaffermati nella disciplina canonica<sup>31</sup>.

La completa realizzazione dell'unità fra i cristiani, un'esigenza tanto desiderata da parte del Salvatore, mette certi limiti all'applicazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, come anche al Codice di Diritto Canonico. Le prescrizioni con carattere giuridico presenti nel Decreto conciliare sulle Chiese Orientali avranno vigore solo per le *presente condizioni*<sup>32</sup>, espressione che evidenzia la transitorietà di queste norme. Queste norme, come anche quelle presenti nei due Codici avranno vigore finché non saranno abrogate dal supremo legislatore: „ma nella situazione attuale, sono proiettate verso l'auspicata, piena comunione tra la Chiesa cattolica e le Chiese Ortodosse”<sup>33</sup>.

Il proemio del Decreto conciliare sulle Chiese Orientali, documento prevalentemente disciplinare, presenta chiaramente la sua finalità: la stima delle istituzioni, dei riti, delle tradizioni orientali, come anche della disciplina liturgica di queste Chiese. L'applicazione, quindi, di questa disciplina, pur transitoria in vista della ricomposizione dell'unità di tutti i cristiani, non è altro che la garanzia del riconoscimento della dignità personale di qualsiasi fedele apparente a queste Chiese, come anche del riconoscimento del valore e della dignità delle stesse Chiese all'interno della Cattolicità della Chiesa.

---

<sup>30</sup> EV I, 485-486, OE 24, „Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto «sull'ecumenismo» promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi”.

<sup>31</sup> Can. 903 - „Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori”. Ed anche tutto il titolo XVIII, sull'Ecumenismo

<sup>32</sup> EV I, 491, OE 30, „... tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione”.

<sup>33</sup> LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini: problematiche e norme canoniche*, (Kanonika 11), PIO, Roma 2003., 29, n. 34; Costituzione Apostolica *Sacri canones*, EV 12/1990, 507-530, ivi 512; EID E., „Le droit latin et les droits orientaux” in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35, 26-28.

Lo status delle Chiese orientali Cattoliche non è né provvisorio, né tantomeno precario, bensì rivestito di ecclesialità in pienezza. Giustamente le Chiese Orientali cattoliche, in quanto parte della comunione cattolica, hanno non solo il diritto di esistere e di agire per rispondere alle necessità spirituali dei loro fedeli dovunque essi si trovino (s. n.), ma di progredire ed assolvere con nuovo vigore la loro missione<sup>34</sup>.

#### **4. Gerarchia e strutture gerarchiche a tutela della giusta libertà di praticare il culto**

I dettati del Concilio sono diventati leggi vincolanti con la formulazione dei vari canoni concernenti la salvaguardia del patrimonio liturgico e rituale, e l'inalienabile diritto a praticare il proprio rito, come manifestazione dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Il decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei vescovi *Christus Dominus*, indica la necessità di una speciale preoccupazione che i vescovi devono avere per alcuni gruppi di fedeli: soprattutto profughi, esuli, marittimi, nomadi ecc., allo stesso tempo sottolineando la necessità di trovare metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale di queste categorie di persone non semplicemente a livello locale (diocesano o eparchiale) viene indicata anche una necessaria ed indispensabile collaborazione fra i vescovi interessati a livello di Conferenza episcopale o di Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore<sup>35</sup>:

Dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.

In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> DAOU MOUSSA I., „Prolusione per l'Inaugurazione Accademica 2005-2006” del Pontificio Istituto Orientale, in *Atti 2005-2006*, PIO, Roma 2005, 24.

<sup>35</sup> *EV I*, 617-618, CD 18, „Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti”

<sup>36</sup> *EV I*, 632-633, CD 23,

Questa esigenza pastorale ed organizzativa a scopo di preservare l'identità rituale dei vari *christifideles* è stata ulteriormente codificata sia nel CIC che nel CCEO, tramite una chiara norma che vede coinvolto prima di tutto l'Ordinario del luogo<sup>37</sup> e il vescovo eparchiale<sup>38</sup>, quindi anche le strutture canoniche erette per questo fine. Questi compiti non rappresentano altro che due modelli di tutela giuridica unita strettamente al tipo di cura pastorale che viene offerta ai fedeli che si trovano in diaspora. Nell'adempimento di questa esigenza canonica, sia l'Ordinario latino sia il Vescovo eparchiale, devono prendersi cura, con particolare sollecitudine, dei fedeli di rito diverso presenti nelle loro circoscrizioni ecclesiastiche. Più particolarmente, l'adempimento di questo obbligo viene realizzato quando il vescovo provvede „alle necessità spirituali di questi fedeli sia mediante sacerdoti e parrocchie dello stesso rito, sia eventualmente per mezzo di un vicario episcopale”<sup>39</sup>.

La possibilità prevista dal CIC di erigere all'interno dei territori latini Chiese particolari distinte sulla base di rito dei fedeli o per altri motivi<sup>40</sup> trova in maniera concreta quattro tipi di circoscrizioni ecclesiastiche di carattere personale presenti nel codice<sup>41</sup>. Queste circoscrizioni personali delimitate secondo il criterio personale, - e nel caso del nostro studio quello rituale -, sono erette dalla Santa Sede ed hanno una propria configurazione giuridica che determina gli inerenti elementi specifici.

Prima di tutto richiedono una forma di collaborazione e coordinamento attento tra le gerarchie interessate, che si prospetta nella salvaguardia della propria identità ecclesiale ricevuta dal fedele nella propria formazione cristiana. La particolare situazione di essere affidati alla cura

---

<sup>37</sup> CIC Can. 383 - § 1. Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.

§ 2. Se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale.

<sup>38</sup> CCEO Can. 916 - §4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris* che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare.

<sup>39</sup> OKULIK L., *Tutela giuridica dell'identità ecclesiale... op. cit.*, 222.

<sup>40</sup> CIC Can. 372 - § 2 § 2. Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi.

<sup>41</sup> Secondo LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini...*, *op. cit.*, 82-86, queste sono: le diocesi personali; le prelatore personali; ordinariati militari; e ordinariati per i fedeli orientali.

pastorale di un'altra Chiesa *sui iuris* implica „il riconoscimento di una giurisdizione sui fedeli che ricevono quella attenzione pastorale, al tempo che sottolinea che ogni fedele rimane ascritto alla rispettiva Chiesa *sui iuris*, dovendo tuttavia ubbidire al vescovo diocesano della diocesi di accoglienza alla pari dei restanti fedeli di quella circoscrizione ecclesiastica”<sup>42</sup>. Questa corrispondenza proporzionata tra l'iscrizione del fedele cristiano, e quindi l'appartenenza giuridica e liturgica alla propria Chiesa *sui iuris* da una parte, e la sottomissione pastorale ed anche disciplinare al vescovo latino del territorio in cui si trova dall'altra parte, inquadra la questione della tutela giuridica dei fedeli cattolici orientali in diaspora sia relativamente alla gerarchia del posto, sia alla comunità che in diocesi gli accoglie.

Poi, altri elementi specifici riguardo a questi tipi di circoscrizioni ecclesiastiche coinvolgono tutte le altre realtà, dalla celebrazione dei sacramenti alla formazione dei ministri di culto, dalla necessaria visita pastorale da parte del Gerarca della propria Chiesa *sui iuris* alle necessità di provvedere ad una corretta informazione della Santa Sede sullo stato di questi fedeli nella relazione quinquennale richiesta dal diritto.

La legislazione canonica contempla quindi la possibilità di erigere delle circoscrizioni ecclesiastiche nello stesso territorio distinte in base al rito. Questa possibilità diventa un'eccezione in quanto si deve necessariamente adeguare alla normativa canonica stabilita nel primo concilio ecumenico secondo la quale era proibita la presenza di due Gerarchie nella stessa città<sup>43</sup>. In questa prospettiva per i cattolici orientali, - ma anche reciprocamente per i latini che si trovano in territori orientali -, possono essere costituite circoscrizioni personali anche nell'ambito di un determinato territorio di Chiese particolari latine<sup>44</sup>.

Trascurare, o ancora peggio, contrastare questo diritto dei fedeli, perpetuerebbe la trista ed deprecata esperienza della «latinizzazione» che oltre a conculcare un diritto dei fedeli, ha rischiato (e forse rischia ancora) di far perdere alla Chiesa la ricchezza dell'oriente cristiano...<sup>45</sup>.

Come già accennato, la costituzione di predette circoscrizioni coinvolgono le gerarchie interessate, ma prima di tutto è richiesto il diretto intervento della Santa Sede, e più precisamente

---

<sup>42</sup> OKULIK L., *Tutela giuridica dell'identità ecclesiale... op. cit.*, 222.

<sup>43</sup> Can. 8 del Concilio di Nicea (325) in ALBERIGO G. – IOANNOU P.P. – LEONARDI C. – PRODI P. (a cura di), consulente P. JEDIN, *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991, 9-10.

<sup>44</sup> LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini...op. cit.*, 84.

<sup>45</sup> BROGI M., „Obblighi dei vescovi latini verso i fedeli di una chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi”, in GEFAELL P. (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano, 2012, 3-31, 20.

della Congregazione per le Chiese Orientali come istituzione di puro ed esclusivo servizio alla *sollicitudo omnium Ecclesiarum Orientalium* del Vescovo di Roma<sup>46</sup>.

## **5. Modalità concrete previste dal diritto per portare all'attuazione di questi diritti**

Il Vescovo latino che viene alla conoscenza del fatto che all'interno della propria diocesi vi si trovano comunità di orientali cattolici deve prendere vari provvedimenti canonici per la cura pastorale di questi, quindi anche alla tutela del loro diritto liturgico. È ovvio che questo Vescovo, come responsabile *in primis* per la cura pastorale di tali fedeli, deve essere consapevole dei propri diritti e doveri. Tali fedeli orientali sono sudditi di questo Vescovo e parte integrante della diocesi latina, anche se loro rimangono, come già sottolineato in precedenza, ascritti alla propria Chiesa di origine. È da osservare che i Vescovi latini, come Ordinari del luogo, adempiono a questi doveri che possono essere definiti individuali, insieme con quelli collegiali pertinenti alla Conferenza Episcopale. È altrettanto ovvio che solo se un Vescovo latino possiede le informazioni relative alla presenza di fedeli cattolici delle Chiese Orientali nella sua diocesi, può adempire ai suoi doveri verso tali fedeli. Perciò il primo dovere e diritto del Vescovo latino verso i fedeli orientali cattolici deve essere quello di reperire le informazioni su tali fedeli residenti nella sua diocesi.

In materia di affidamento di orientali ai pastori latini CCEO stabilisce che

Can 916 §5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica.

Perciò nel caso dei fedeli orientali dimoranti in diaspora dove manca una propria gerarchia di questi fedeli, se il vescovo con giurisdizione è unico, i rispettivi fedeli avranno come

---

<sup>46</sup> Cf. GEFAELL P., „Impegno della Congregazione per le Chiese Orientali a favore delle comunità orientali in diaspora”, in *Folia Canonica* 9 (2006) 117–137 120-125; da vedere anche da un'altra prospettiva SALACHAS D., „Dimensione ecclesiologica, ecumenica e missionaria della funzione della Congregazione per le Chiese Orientali (da Benedetto XV a Benedetto XVI)”, in *Orientalia Christiana Analecta* 2009, Roma, 169-206.

proprio Gerarca, l'Ordinario del luogo. Nel caso in cui nel rispettivo territorio esistessero più Vescovi con giurisdizione, quindi più Gerarchi appartenenti a varie Chiese *sui iuris*, i fedeli in causa saranno affidati alla cura pastorale del Vescovo designato da parte della Sede Apostolica. Nel caso in cui i rispettivi fedeli appartengono ad una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore

il Patriarca, o l'Arcivescovo Maggiore può precedere egli stesso alla designazione, con l'assenso della Sede Apostolica. La facoltà data ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori non va intesa nel senso di una potestà sopra la diocesi di un'altra Chiesa *sui iuris*, ma attuazione del loro *ius vigilantiae* che si estende anche al di fuori dei confini del territorio della loro Chiesa<sup>47</sup>.

Nel caso in cui si tratta quindi di fedeli ascritti alla Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore che vengono affidati alle cure pastorali di un Ordinario latino, sia il Patriarca o Arcivescovo Maggiore, sia l'Ordinario latino sono tenuti a rispettare i cann. CCEO 148 e 193 § 3<sup>48</sup>.

### **5.1. Costituzione del Parroco personale e Parrocchia personale**

Per quanto riguarda la cura pastorale dei fedeli cattolici orientali presenti in diaspora la lettera apostolica *Orientalis Lumen 26* invita gli Ordinari latini allo studio e alla comprensione dei principi enunciati relativamente alla cura pastorale di questi fedeli<sup>49</sup>.

Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che hanno lasciato le loro terre d'origine. [...] Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede [...] sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia. [...] Laddove in Occidente non vi fossero sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese orientali cattoliche, gli Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiamati a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della comunità cristiana.

---

<sup>47</sup> LORUSSO L., «Rapporti tra gerarchie, orientale e latina, nel servizio pastorale», in LORUSSO L. e SABBARESE L. (a cura di), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni; studi in onore di Dimitrios Salachas*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, 143-171, 148.

<sup>48</sup> Il can 148 non ha alcun corrispondente in CIC, mentre il can 193 § 2 ha come corrispondente il can. CIC 383 § 2.

<sup>49</sup> Lettera Apostolica *Orientalis Lumen* del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II All'episcopato, al Clero e ai fedeli per la ricorrenza centenaria della *Orientalium Dignitas* di Papa Leone XIII, in *Acta Apostolicae Sedis* 87 (1995) 745-774, 772; traduzione italiana in *EV* 14/2626.

Al Vescovo latino che compete la cura dei fedeli orientali che si trovano nella propria diocesi è richiesta la conoscenza dei riti e delle tradizioni di questi fedeli, o almeno non ignori i loro diritti e doveri contenuti nel proprio Codice. Nella situazione in cui in quasi tutto il modo latino, quindi in tutte le diocesi latine, vivono fedeli orientali cattolici questa sollecitazione papale diventa un vero impegno nella misura in cui egli è stato formulato a forma di canone. Secondo il can. 41 del CCEO:

I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono.

Sicuramente questa accurata formazione diventa una vera e propria responsabilità e quasi un dovere morale che può essere adempiuto anche tramite „specialisti in materia [che devono] rispettare e tutelare l'appartenenza rituale, senza pretendere di imporre quella latina”<sup>50</sup>. Per quanto riguarda poi la possibilità di costituire dei parroci o delle parrocchie personali il canone CCEO 193 § 3 recita che:

I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.

Sebbene nel CIC non esista una espressa disposizione a riguardo, questa è da applicare „specialmente agli ordinari latini”<sup>51</sup>. Il modo più semplice ed immediato per attuare nella cura pastorale degli orientali la salvaguardia del loro rito è quindi quello del ricorso a dei sacerdoti dello stesso rito. In mancanza dei sacerdoti dello stesso rito, che sicuramente riescono meglio degli altri ad individuare e percepire le sensibilità e le esigenze dei fedeli appartenenti alla propria Chiesa, si può ricorrere in alternativa a sacerdoti latini oppure orientali apparenti ad un'altra tradizione rituale, muniti del necessario indulto di biritualismo. Per ricevere questo indulto, che abilita il sacerdote a celebrare i sacramenti anche in un rito diverso da quello proprio, il sacerdote stesso deve far prova delle necessarie conoscenze per quanto riguarda la celebrazione liturgica dei sacramenti nello stesso rito. Al biritualismo, concesso *ad tempus* dalla

---

<sup>50</sup> BROGIM., „Diritto all'osservanza del proprio rito”, in *Antonianum* 68 (1993), Roma, 108-119, 119.

<sup>51</sup> SALACHAS D., *Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici...op. cit.*, 174.

Congregazione per le Chiese Orientali, si potrebbe ricorrere solo nel caso di assoluta mancanza di sacerdoti appartenenti alla stessa Chiesa *sui iuris* dei fedeli. Come abbiamo visto sopra, questi principi canonici, motivati da ragioni pastorali (CD 23 e OE 4) chiedono ai Vescovi di erigere questo tipo particolare di parrocchie personali quando si presenta la necessità obbiettiva per la cura pastorale di questi fedeli, soprattutto se numerosi e cristallizzati in gruppi compatti.

L'erezione di una tale parrocchia si fa sempre nel pieno rispetto delle norme canoniche stabilite nei due Codici. Nella legislazione vigente, diversamente da quella precedente, spetta al vescovo Diocesano dopo aver consultato il consiglio presbiterale, erigere parrocchie personali (CIC can. 515 § 2 e CCEO 280 § 2). Anche se spetta al Vescovo del luogo erigere questo tipo di parrocchia la nomina del parroco potrebbe essere fatta assieme al Patriarca. In tal modo la stessa parrocchia può diventare un luogo privilegiato in cui le esperienze interetniche ed interculturali possono portare ad un arricchimento reciproco e vantaggioso, pur nel rispetto della propria autonomia.

Il presbitero nominato parroco personale ha come missione la cura delle anime dei fedeli a lui affidati. Lui appartiene a tutti gli effetti al clero della diocesi latina in cui svolge il suo ministero ed è soggetto in tutto alla potestà del Vescovo diocesano latino. È quindi „equiparato giuridicamente al parroco locale ed esercita la sua funzione cumulativamente con il parroco locale”<sup>52</sup>, con tutte le facoltà concesse a lui dal diritto comune come anche dal diritto particolare della Chiesa *sui iuris* alla quale appartengono i fedeli affidati alle sue cure pastorali.

## **5.2. Costituzione di Vicari episcopali**

La figura del vicario episcopale è contemplata nell'ordinamento canonico e prende attualmente forma dal dettato Conciliare. Come abbiamo già accennato sopra, il Concilio Vaticano II nel decreto *Christus Dominus* 23<sup>53</sup> rammenta la possibilità di provvedere alla cura pastorale dei fedeli di altro rito anche attraverso la costituzione di un vicario episcopale. La figura del vicario episcopale è contemplata anche da un altro documento che aggiunge<sup>54</sup>:

Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in forza del

---

52 LORUSSO L., *Rapporti tra gerarchie, orientale e latina, nel servizio pastorale...op. cit.*, 152.

<sup>53</sup> Vedi nota 36.

54 EV I, 642, *Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella chiesa Christus Dominus*, 27.

diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale.

La disposizione conciliare è stata ulteriormente inserita sotto forma di norma canonica sia nel CIC can. 383 § 2, che nel CCEO can. 193 § 2. Il canone CIC 383 è ulteriormente ripreso nel Can. 476:

Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali ... o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.

Mentre la legislazione latina, come anche il testo del CD 23, non precisa chiaramente se il vicario episcopale costituito per i fedeli di un altro rito deve necessariamente, o no, appartenere alla stessa Chiesa alla quale appartengono gli stessi fedeli, con una disciplina diversa, il CCEO, nel can. 247 § 4 prevede che: „il Vescovo eparchiale può assumere il Protosincello e i Sincelli anche da un'altra eparchia o da un'altra Chiesa *sui iuris*, col consenso però del loro Vescovo eparchiale”.

Il Vicario episcopale, che per il CCEO viene identificato con un'espressione diversa dal CIC, *Sincello*, è un sacerdote oppure un Vescovo che coadiuva o rappresenta il Vescovo diocesano nei riguardi dei fedeli appartenenti, nel caso del nostro studio, ad una diversa Chiesa *sui iuris*. Egli, per quanto riguarda le competenze da svolgere nei confronti dei fedeli affidati alle sue cure, ha le stesse prerogative e facoltà del Vicario Generale. Sia il vicario generale che il Vicario episcopale designato per la cura dei fedeli orientali cattolici godono della stessa potestà: la differenza fra loro non consta nella natura della potestà che compete a loro, ma nell'ambito in cui essa viene esercitata: il vicario episcopale gode di potestà ordinaria, annessa al suo ufficio ed esercitabile finché rimane in carica; e vicaria in quanto esercita il suo ufficio a nome del Vescovo.

Il Vicario episcopale è liberamente nominato da parte del Vescovo diocesano a meno che questi non sia già Vescovo (can. 406 CIC e 215 CCEO). Non deve essere consanguineo del Vescovo fino al quarto grado compreso (can. 478 § 2 CIC e 247 § 2 CCEO) e può appartenere sia al clero secolare che regolare (can. 478 § 1 CIC e 247 § 2 CCEO); deve avere minimo trent'anni di età, e deve essere licenziato o dottore in diritto canonico o teologia (can. 478 § 1 CIC), oppure laureato, licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra (can. 247 § 2 CCEO). Nello stesso decreto di nomina saranno presentate più dettagliatamente le prerogative, previste sia dal diritto

comune che dal diritto particolare, ed anche i diritti ed i doveri che il nuovo vicario episcopale avrà nei confronti dei fedeli di altro rito a lui affidati per la cura pastorale (can. 476-480 § 1 CIC can. 246-251 CCEO).

Ovviamente, è opportuno che il Vescovo diocesano, nel nominare un tale vicario per i fedeli orientali presenti nella sua diocesi, prenda i necessari contatti con la Congregazione per le Chiese Orientali ed anche con la Gerarchia propria di questi fedeli alla quale chiedere il parere, oppure addirittura di presentare un candidato per questa nomina<sup>55</sup>. E quando si tratta di nominare come vicario episcopale un sacerdote che non sia latino, deve sostenere davanti alla Congregazione per le Chiese Orientali la richiesta per l'indulto di biritualismo del rispettivo sacerdote, indulto che offre al sacerdote la possibilità di uniformarsi, nelle celebrazioni e nelle osservanze liturgiche, al patrimonio della Chiesa alla quale appartengono i fedeli per cui è stato nominato.

## **Conclusione**

Al'interno della chiesa Cattolica tutte le Chiese godono di pari dignità; in tal modo nessuna può rivendicare o vantare dei privilegi sulle altre in ragione del rito. Godono quindi degli stessi diritti e doveri che vanno applicati indistintamente a tutti i membri della Chiesa. Ed è proprio per questa ragione che anche i diritti e doveri concernenti la propria vita spirituale e liturgica richiedono di essere presi in seria considerazione, quindi rispettati tramite l'applicazione pratica delle disposizioni canoniche in materia.

La cura pastorale dei fedeli cattolici di altro rito scaturisce dal diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le legittime prescrizione della propria Chiesa e di vivere la fede secondo la propria spiritualità (can 214 CIC e can. 17 CCEO). In corrispondenza a questo diritto dei fedeli nasce l'obbligo delle varie autorità a costituire ed erigere strutture pastorali per i vari riti (LG 37; OE 2, 3, 5; UR 4; LG 37; PO 9, SC 4, 19) nonché la conoscenza del questo patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di questi fedeli. In un periodo in cui il numero dei cattolici orientali presenti in diaspora è aumentato considerevolmente, ed è ancora più predominante di quanto lo fosse al momento della pubblicazione dei documenti che disciplinano questa realtà, la questione rimane di grande attualità è rappresenta una sfida non facile per la Chiesa. Una sfida che potrebbe essere facilmente superata se i fattori coinvolti in questo processo, prima di tutto i Vescovi,

---

<sup>55</sup> BROGI M., *I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici...op. cit*, 237.

fossoro più accuratamente informati e formati. La tutela dell'identità liturgica dei fedeli orientali in diaspora richiede l'impegno dell'autorità episcopale, sia latina che orientale, ogniqualvolta la presenza dei fedeli orientali in diaspora è nota.

Il diritto al culto è un diritto personale quindi va garantito a quei fedeli che per variati motivi si trovano fuori dal territorio della propria Chiesa *sui iuris*. Lo scopo della pastorale degli orientali cattolici in diaspora „non è di assimilarli ai fedeli della Chiesa Latina, ma di conservarli nella coscienza e nella pratica del proprio rito<sup>56</sup>”. Riconoscere questo diritto significa riconoscere la varietà delle discipline all'interno della Chiesa Cattolica, e tutelare l'azione dello Spirito Santo che arricchisce la Chiesa con la varietà dei suoi doni.

Tuttavia, nell'esperienza di molte comunità presenti in diaspora la forma di cura pastorale ricevuta non corrisponde sempre alle disposizioni canoniche volte a garantire la tutela della propria identità. È necessario perciò cercare una via di convergenza presente nei due modelli previsti dal diritto canonico - latino ed orientale - consapevoli del fatto che la reciproca e sincera conoscenza dell'altro in un'alterità che arricchisce, è la chiave per garantire l'autentica crescita della comunità cristiana.

È necessario il superamento delle paure e delle incomprensioni fra le Chiese: fra la Chiesa Latina e le Chiese Orientali Cattoliche; fra le stesse Chiese Orientali Cattoliche; ma anche fra la Chiesa Cattolica e le Chiese A cattoliche. Questo superamento porta ad un ovvio vantaggio per i fedeli cristiani specialmente per quanto riguarda la propria cura pastorale al di fuori dei confini delle proprie Chiese. All'interno della Chiesa Cattolica le Chiese *sui iuris* rappresentano delle minoranze ecclesiali, minoranze che si rilevano quasi insignificanti quando si tratta della presenza di questi fedeli in diaspora. Ma proprio perché queste minoranze rappresentano, nella manifestazione delle proprie tradizioni liturgiche ed ecclesiali, parte del patrimonio comune dell'unica Chiesa di Cristo, esse devono essere sostenute e promosse nella loro lotta alla sopravvivenza.

Per sopravvivere l'Europa ha bisogno di una nuova accettazione di se stessa, un'accettazione umile ed al contempo critica. La sua dimensione interculturale, ed a partire dal titolo del nostro studio anche plurirituale, significa non abbandonare ciò che appartiene alla propria specificità rinnegando e abbandonando ciò che le è sacro, ma conservarlo e promuoverlo, perché l'interculturalità non può esistere senza riferimenti costanti ai propri valori. L'interculturalità non

---

<sup>56</sup> BROGI M., *Diritto all'osservanza del proprio rito* ..op. cit., <sup>114</sup>.

può sussistere senza il rispetto di ciò che è sacro. L'interculturalità significa anche far riferimento agli elementi sacri dell'altro, e questo lo si può fare solo se Dio stesso non ci è estraneo.

## Bibliografia

- ALBERIGO G. – IOANNOU P.P. – LEONARDI C. – PRODI P. (a cura di), consulente P. JEDIN, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991.
- BAURA E., „Pastorale e diritto nella Chiesa”, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, Città del Vaticano 2003, 159-180.
- BLEIZIFFER W., „Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, in *Studia Theologica III*, 3/2005, Cluj-Napoca, 148 – 159.
- BLEIZIFFER W., *Ius particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujeana, Cluj Napoca, 2016. ([http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors\\_d.php?ida=1083](http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=1083))
- BOCȘAN N., SIMA A. V., CÂRJA I (Coord.) *Identități confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)*, Presa Universitară Clujeana, 2009.
- BROGI M., „Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris”, in *Revista Española de Derecho Canónico* 53 (1996), 119–131.
- BROGI M., „Diritto all'osservanza del proprio rito”, in *Antonianum* 68 (1993), Roma, 108-119.
- BROGI M., „I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici”, in *Antonianum* 58 (1983), ss 237.
- BROGI M., „Il nuovo Codice Orientale e la Chiesa Latina”, in *Antonianum*, 66 (1991), Roma, 36-61.
- BROGI M., „Obblighi dei vescovi latini verso i fedeli di una chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi”, in GEFAELL P. (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano, 2012, 3-31.
- CECCARELLI MOROLLI D., „Notes on ius in vigilando (the exercise of vigilance) according to the Codex canonum ecclesiarum orientaliu (CCEO)”, in *Iura orientalia* VI (2010), 71-80.
- Codex Iuris Canonici*, pubblicato il 25 gennaio 1983, in AAS [1983]. EV 8/637-1089.
- Codul de drept canonic*, Iași, 1995.
- CONDORELLI O., „Giurisdizione universale delle Chiese *Sui iuris*? Tra passato e presente”, in P. GEFAELL (ed), *Cristiani Orientali e pastori latini*, PUSC, Monografie giuridiche 42, Giufre Editore, Milano 2012, 33-106.
- CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, 1996.
- CRISTESCU M. I., „L'incidenza dello ius particolare nelle Chiese della diaspora” in OKULIK L. (ed.) *Nuove terre e nuove Chiese*, Venezia, 2008, 197-217.
- DAOUD MOUSSA I., „Prolusione per l'Inaugurazione Accademica 2005-2006” del Pontificio Istituto Orientale, in *Atti 2005-2006*, PIO, Roma 2005.

- DE BERNARDIS L. M., „Possibilità e limiti dell'osmosi fra CIC e CCEO”, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae: acta symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in civitate Vaticana celebrati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994.
- DUMITRAN D., GUDOR B. (ed.) *Identitate confesională și toleranță religioasă in sec. XVIII-XIX*, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 15/II, ed. Mega, Alba Iulia 2011.
- DUȘE C. I., BUZALIC A. (ed.), *Secularizarea și Europa contemporană - particularitățile Europei centrale și de Est*, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2014.
- EDELBY N., „Les Église orientale catholiques. Décret *Orientalium Ecclesiarum*”. Texte latin et traduction française. Commentaire par N. EDELBY, Métropolitte d'Alep et I. DICK du clergé d'Alep (Unam Sanctam 76), Paris 1970.
- EID E., „Le droit latin et les droits orientaux” in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35.
- ERDŐ P., „Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima) in *Periodica de re canonica* 84 (1995) 315–353.
- FÜRST C. G., „Bedeutung des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium für die Ostkirchliche Diaspora”, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht*, 42 (1993), 345-375.
- GEFAELL P., „Impegno della Congregazione per le Chiese Orientali a favore delle comunità orientali in diaspora”, in *Folia Canonica* 9 (2006) 117–137.
- GEFAELL P., „L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle conferenze episcopali”, in *Ius Ecclesiae*, XXII, (2010), 367-382.
- LA TERRA P., „È possibile una *forma vitae spiritualis* secondo un rito diverso?”, in OKULIK L. (a cura di), *Le Chiese sui iuris, criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, 2005, 171-180.
- Lettera Apostolica *Oriente Lumen* del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II All'episcopato, al Clero e ai fedeli per la ricorrenza centenaria della *Orientalium Dignitas* di Papa Leone XIII, in *Acta Apostolicae Sedis* 87 (1995) 745-774.
- LODA N., „Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese sui iuris”, in L. OKULIK (ed.) *Nuove terre e nuove Chiese, Le comunità dei fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 37-79.
- LORUSSO L., „Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato”, in OKULIK L., (a cura di) *Nuove terre e nuove chiese*, Venezia 2008, 101-124.
- LORUSSO L., „Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto “*Orientalium Ecclesiarum*” e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali”, in *Angelicum*, 83 (2006), 451-473.
- LORUSSO L., „Lo statuto e la cura pastorale dei christifideles orientales nel CCEO e CIC, Collaborazione e problematiche interecclesiali nei due codici”, Pontificium Institutum Orientale, Bari 1999.
- LORUSSO L., „Rapporti tra gerarchie, orientale e latina, nel servizio pastorale”, in LORUSSO L. e SABBARESE L. (a cura di), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni; studi in onore di Dimitrios Salachas*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, 143-171.

- LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini: problematiche e norme canoniche*, (Kanonika 11), PIO, Roma 2003.
- LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini...*, op. cit., 29, n. 34; *Sacri canones*, EV 12/1990, 507-530.
- EID E., „Le droit latin et les droits orientaux”, in *Actas de III Congreso internacional de derecho canonico, La norma en el derecho canonico*, Pamplona, 1979, 1-35.
- MADEY J., „Liturgy and Canon Law: in the light of the Instruction "Il Padre, incomprensibile" of the Congregation for the Oriental Churches”, Changanassery, Kerala, 1996.
- MADEY J., „The Eastern Catholic Church in the Diaspora”, in *Congregazione per l'educazione cattolica, Seminario: commentarii pro seminariis, vocationibus, ecclesiasticis, universitatibus, N.S. anno 17 (1987) 3*, Città del Vaticano, 309-351.
- MANDIYIL J., „Diritti e doveri dei Vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche”, in *Iura Orientalia* (2013), 100-145.
- MANDIYIL J., „Le competenze delle Conferenze Episcopali latine verso i fedeli delle Chiese cattoliche orientali e la necessità di lineamenti per la cura pastorale di tali fedeli”, in *Eastern Canon Law 2/2*, Nyiregyháza, 2013, 394-376.
- OKULIK L., „Tutela giuridica dell'identità ecclesiale dei fedeli orientali in situazione di diaspora”, in Idem (ed.), *Nuove terre e nuove chiese: le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia, Marcianum Press, 2008, 219-242.
- PAUL POPARD, „Introduzione ai lavori”, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Sfide della secolarizzazione in Europa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, 19-40.
- PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici II*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Ist. La carità di Cristo verso i migranti [erga migrantes caritas christi]*, 3 maggio 2004: AAS 96 (2004), 762-822. EV 22/ 1439-1511.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995. AAS 82 [1990], 1061-1353. EV 12/695-887.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus*, Libreria Editrice Vaticana, 1995.
- POSPISHIL V. J. (by), *Orientalium Ecclesiarum. The Decree on the Eastern Catholic Churches of the II Council of Vatican. Canonical-Pastoral Commentary*, Bronx – New York, 1965.
- SABBARESE L., „Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica”, in *Studia Canonica* 52, Città del Vaticano, 2006.
- SABBARESE L., „Per una pastorale dei migranti, presupposti e fondamenti”, in CONN J., SABBARESE L. (Ed.) *Iustitia in caritate*, Urbaniana University Press, Roma 2005, 333-356.
- SALACHAS D., „L'appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale sui iuris o alla Chiesa latina”, in *Periodica de re Canonica*, 83 (1994), Roma, 19-55.

- SALACHAS D., „Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione”, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico* (AADC) XVI (2009-2010), 161-183.
- SALACHAS D., „Problematiche interrituali nei due codici orientale e latino”, in *Apollinaris* 67 (1994), 3-4, Roma, 635-690.
- SALACHAS D., Dimensione ecclesiologica, ecumenica emissionaria della funzione della Congregazione per le Chiese Orientali (da Benedetto XV a Benedetto XVI)”, in *Orientalia Christiana Analecta* 2009, Roma, 169-206.
- SALACHAS D., NITKIEWICZ K., *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma, 2007.
- SALACHAS D., SABBARESE L., *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2004.
- VALDRINI P., L'“aequalis dignitas” des Église d'Orient et d'Occident, in AL-AHMAR A. - KHALIFÉ A.- LE TOURNEAU D. (ed.) *Acta Simposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, Kaslik, Liban, 1996.